

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

I chiarimenti delle Entrate. Spazio ai benefici nel caso di cessione a una società a responsabilità limitata unipersonale

La ditta può diventare start up

La penalizzazione per perdite parte cinque anni dopo l'uscita dal regime incentivato

Alessandro Sacrestano

La circolare dell'agenzia delle Entrate n. 16/E, diramata ieri, interviene per chiarire i diversi aspetti connessi alla disciplina delle cosiddette start up innovative e degli incubatori certificati disciplinati all'articolo 25 e seguenti del decreto legge 179/2012.

La circolare ricorda che si tratta di società costituite in forma di società di capitali, cooperative, purché di diritto italiano oppure Societas Europaea, le cui azioni o quote non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Tali società hanno quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Si tratta di società costituite

pre-iscritte alla norma - da non più di 48 mesi. A tal riguardo, uno dei punti sottolineati dalla circolare fa riferimento all'ipotesi di costituzione a seguito di operazioni di fusione, scissione societaria, cessione di azienda o di ramo di azienda, quali presupposti ostativi ai fini del riconoscimento dello status di start-up innovativa. Resta ammessa, invece, l'ipotesi della trasformazione.

Singolare, invece, è la possibilità, ammessa dalla circolare, di accedere al regime delle start-up innovative a una società a responsabilità limitata unipersonale costituita per effetto della cessione di un'azienda individuale, titolare di una privativa industriale, al fine di non creare disparità di trattamento nei confronti delle imprese personali.

Le start up innovative e gli

incubatori certificati usufruiscono di una serie di agevolazioni, quali l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per gli adempimenti camerali che, chiarisce la circolare, è un'esenzione da intendersi nel senso più ampio.

Quanto all'applicazione della normativa sulle società di comodo (esclusa per le società di cui si discute), le Entrate hanno chiarito, a titolo di esempio, che nel caso di una società costituita il 16 aprile 2013 e in possesso della qualifica di start-up innovativa fino al 15 aprile 2017, il primo esercizio utile per l'applicazione del test di redditività sarà il 2018, mentre per la verifica della condizione di "perdita sistemica" dovrà aspettarsi fino al 2021.

La circolare, inoltre, si sofferma sul contributo (35% del



QUOTIDIANO DEL FISCO

Oggi approfondimenti su reverse charge e debutto della Tasi

Nell'edizione online oggi:
 ■ un'analisi di Raffaele Rizzardi sul reverse charge;
 ■ il commento di Gaetano Stella (Confprofessioni) sulla Tasi

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

costo aziendale) fruibile sotto forma di credito di imposta in favore delle imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, in possesso di dottorato di ricerca universitario o in possesso di laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico, impiegato in attività di ricerca e sviluppo. Il contributo spetta nel limite di 200mila euro annui a impresa, sempre che i posti di lavoro siano conservati per tre anni (due nel caso di Pmi).

Per le start up e gli incubatori le assunzioni possono avvenire anche con contratto di apprendistato e, ricorda il Fisco, senza necessità di alcuna certificazione da parte di professionisti. I fondi, inoltre, sono loro assegnati con regime di priorità.

Il governo

Detrazioni oltre 4mila euro: regola rivedibile

ROMA

Il Governo conferma l'impegno a valutare l'opportunità di sopprimere o rivedere il comma 586 della legge di stabilità per il 2014 avente ad oggetto il controllo preventivo delle Entrate sulle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4mila euro, nonché a stabilire un termine certo di sei mesi entro cui l'Agenzia potrà comunicare al sostituto d'imposta di non procedere al rimborso, prevedendo che in assenza di questa comunicazione i sostituti siano autorizzati a procedere al rimborso. Quanto stabilito lo scorso 14 maggio con una risoluzione della Commissione Finanze della Camera è stato ribadito anche ieri dal sottosegretario al Mef, Enrico Zanetti, che ha risposto, sempre in Commissione Finanze, a un'interrogazione con cui si chiedeva se non si ritenesse opportuno sottoscrivere con l'Abi una convenzione che accordi un rinvio di pagamento almeno per tutti quei casi in cui il contratto di finanziamento prevede la scadenza di un rateo in concomitanza con il rimborso al contribuente delle spettanze fiscali.

Francesca Milano

ROMA

Ora tocca al Senato: la Camera ha approvato ieri il disegno di legge europea 2013 bis (C. 1864-A), che contiene disposizioni volte ad adeguare l'ordinamento italiano all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea in diverse materie.

In particolare il disegno di legge permette di chiudere 8 procedure di infrazione, risolvere 12 casi di pre-contenzioso, conformare l'ordinamento italiano a principi interpretativi stabiliti da due sentenze emesse dalla Corte di giustizia europea su rinvii pregiudiziali di giudici nazionali e a dare piena attuazione a cinque atti normativi dell'Ue.

Numerosi sono gli articoli del provvedimento che si occupano di temi fiscali: vengono infatti estese le agevolazioni dei "minimi" previsti per i soggetti residenti in Italia anche ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato, producono almeno il 75% del proprio reddito in Italia (cosiddetti "non residenti Schumacker"). Inoltre, il provvedimento restringe l'ambito oggettivo dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe): dal 2014 tale imposta sarà dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero. Prima, invece, la formulazione della norma parlava genericamente di «attività finanziarie».

Di dazi doganali e di Iva all'importazione si occupa

l'articolo 9 del Ddl, che stabilisce la non applicazione della sospensione di 120 giorni delle azioni cautelari ed esecutive per la riscossione di dazi e Iva di ammontare fino a mille euro.

Il disegno di legge contiene anche una misura che permetterà di dare piena attuazione alla direttiva 2009/109/UE in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni, al fine di chiudere una procedura di infrazione. Si tratta, in particolare, della relazione giurata sui beni e

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Necessario presentare relazioni sul progetto e sullo status patrimoniale delle società solo se previsto dalle leggi nazionali

crediti conferiti, e della necessità di presentare le relazioni sul progetto di fusione e la situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione soltanto qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la società incorporata.

Attraverso il disegno di legge europea acquisisce maggiori poteri il Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza, al quale viene assegnato il compito di svolgere analisi, ispezioni e controlli sull'impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e dell'Unione Europea.

Terremoto in Abruzzo. Principio di eccezione

Salve le agevolazioni sugli immobili

Angelo Busani

Non si applica ai territori abruzzesi colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009 la norma (articolo 10, comma 4, decreto legislativo 23/2011) che, dal 1° gennaio 2014, ha abolito le agevolazioni fiscali per i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso: quindi permane la vigenza della normativa che aveva detassato gli atti di acquisto di immobili sostitutivi dell'abitazione principale distrutta dal sisma. Questo quanto affermato dall'agenzia delle Entrate

nella risoluzione n. 61/E/2014. L'articolo 10, comma 4 del decreto 23 ha sancito, dal 1° gennaio 2014, con riferimento ai trasferimenti immobiliari a titolo oneroso soggetti a imposta proporzionale di registro, la soppressione di «tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali» fatta eccezione per le agevolazioni per l'Expo 2015 e relative agli acquisti di terreni agricoli da parte di imprenditori agricoli professionali. Entrata in vigore questa norma, si è do-

vuti andare alla ricerca delle fattispecie da qualificare in termini di "esenzioni" e "agevolazioni", al fine di stabilire il perimetro interpretativo della norma che ne dispone la soppressione. Con questo spirito, la circolare delle Entrate n. 2 del 21 febbraio 2014, aveva già chiarito che la soppressione delle agevolazioni disposta dall'articolo 10, comma 4, non si rende operante in relazione ad alcune previsioni fiscali, che sono funzionali alla disciplina di particolari istituti e che interessano di-

verse tipologie di atti, e non necessariamente quelli traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari. In questo ambito, la risoluzione n. 61/E ora afferma dunque che «l'ambito della misura agevolativa prevista dalle norme in argomento va oltre il trattamento fiscale dell'imposta di registro dovuta sui trasferimenti immobiliari, trattandosi, infatti, di disposizioni che si collocano in un piano di interventi volti a garantire le esigenze abitative dei cittadini danneggiati dal sisma»; pertan-

to, un'interpretazione che escludesse l'applicazione dell'esenzione ai soli fini dell'imposta di registro dovuta per gli atti di natura traslativa a titolo oneroso non risulterebbe coerente con l'impianto normativo delineato dal legislatore. Continua, dunque, ad applicarsi, anche dopo il 1° gennaio 2014, il regime di esenzione da ogni tributo (con esclusione dell'Iva) per gli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale e agli atti di acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta.

IL NUOVO LIBRO DI

ROBERTO NAPOLETANO VIAGGIO IN ITALIA

I luoghi, le emozioni,
il coraggio di un Paese
che soffre ma non si arrende.



Foto: © Imagoeconomica

IMU & TASI

TRE STRUMENTI PER CHIARIRE TUTTI I DUBBI:



IL FOCUS

Tutti gli adempimenti su come pagare le tasse sulla casa, dall'abitazione principale alle seconde case, dalle pertinenze agli immobili strumentali. In più i modelli e gli esempi di compilazione.

ONLINE su ilssole24ore.com/focusimutasi

IL DOSSIER DIGITALE sempre aggiornato e arricchito con il "cerca-delibere" con le aliquote del proprio comune, due calcolatori gratuiti, la sezione News. Ed in più il forum SOS IMU TASI dove inviare i propri quesiti agli esperti del Sole 24 Ore.

ONLINE su ilssole24ore.com/sosimutasi



LA GUIDA con tutte le novità, le regole, le detrazioni e gli esempi pratici per versare l'acconto di Imu e la Tasi senza commettere errori. Online il software per calcolare l'Imu.

IN EDICOLA a 9,90 € in più con il quotidiano

Il Sole
24 ORE
Il primo quotidiano digitale